

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA
REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 972/P DEL 16 SETTEMBRE 2005

- Oggetto:** Decreto 9 agosto 2005 n. 841/P (Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 12 funzionari della Categoria D – Livello retributivo D1 - Area economico – finanziaria) Rettifica
- VISTA** la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, con particolare riferimento alle norme del Titolo V (Accesso al lavoro), dell'art. 7 (Pari opportunità) nonché dell'art. 20, lettere f) e g) della L.R. 21 aprile 2005, n. 7;
- VISTO** il D.Lgs. 9 luglio 2003 n° 216 (Attuazione della Direttiva 2000/68/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), agli effetti dell'applicazione dei criteri di preferenza a parità di merito e di titoli;
- VISTO** il decreto 9 agosto 2005 n. 841/P (Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 12 funzionari della Categoria D – Livello retributivo D1 - Area economico – finanziaria),
- RITENUTO** opportuno rimodulare, per un miglior equilibrio, i punteggi da attribuire alle tre tipologie dei titoli valutabili;

DECRETA**Art. 1 Modifiche all'art. 2 del bando di concorso**

Il comma 1 dell'art. 2 del concorso bandito con Decreto 9 agosto 2005 n. 841/P (Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 12 funzionari della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 972/P

DEL 16 SETTEMBRE 2005

Categoria D – Livello retributivo D1 - Area economico – finanziaria) è sostituito dal seguente:

“Ai posti messi a concorso si applicano le riserve previste dalla L. 12 marzo 1999 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili); dall’art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 215/2001 (militari volontari in ferma prefissata e in ferma breve); nonché la riserva prevista all’art. 56 della L.R. n. 31/98 nei confronti dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall’articolo 3 del bando, in servizio da almeno tre anni nell’Amministrazione regionale o negli Enti alla data del 22 settembre 2005.”

Art. 2 Modifiche all’art. 6 del bando di concorso

L’art. 6 del bando di concorso è sostituito dal seguente:

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e la valutazione dei titoli stessi sono effettuate dalla Commissione esaminatrice prima dell’espletamento della prova scritta.

Sono valutabili i seguenti titoli:

- A esperienze lavorative presso Amministrazioni pubbliche;*
- B titoli culturali;*
- C curriculum formativo e professionale;*

Ai titoli relativi ad esperienze lavorative presso Amministrazioni pubbliche è attribuibile un punteggio massimo di 3 punti. Sono compresi in questa categoria di titoli le attività lavorative comunque svolte presso le Amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro subordinato, in categoria corrispondente a quella oggetto di selezione, nonché le esperienze lavorative rese a favore della Regione Autonoma della Sardegna con contratti di somministrazione di lavoro in categoria corrispondente a quella oggetto della selezione, fino ad un massimo di quattro anni (0,75 punti per anno). Il servizio annuo è



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 972/P

DEL 16 SETTEMBRE 2005

frazionato in tre quadrimestri: i periodi superiori ai 90 giorni sono computati come quadrimestre. Sono attribuiti 0,25 punti per ogni quadrimestre. I periodi di lavoro a tempo parziale vengono computati in misura proporzionale.

Ai titoli culturali è attribuibile un punteggio massimo di 4 punti. Sono compresi in questa categoria: i dottorati di ricerca (max 1,25 punti), i diplomi di laurea (DL) o le lauree specialistiche (LS) (max 0,75 punti), i master di primo e secondo livello (max 1 punto), le abilitazioni professionali (max 0,25 punti), le pubblicazioni su riviste o collane specializzate, solo se attinenti alle funzioni connesse alla posizione di lavoro da ricoprire (max 0,35 punti), e i corsi universitari di perfezionamento o di specializzazione post laurea (max 0,40 punti). Non sono valutabili i diplomi appartenenti alla classe delle lauree (L).

Al curriculum formativo e professionale è attribuibile un punteggio complessivo di 3 punti. Sono valutate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Il punteggio attribuito dalla Commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della Commissione.

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data del 24 ottobre 2005 e devono essere autocertificati completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Qualora l'autocertificazione non contenga le indicazioni necessarie, la Commissione esaminatrice non valuta il titolo. Non sono accettate integrazioni successivamente alla scadenza del bando.

I titoli di cui alle lettere B e C sono valutabili solo se attinenti alla posizione lavorativa e all'Area economico-finanziaria a cui si riferisce il concorso..



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 972/P
DEL 16 SETTEMBRE 2005

Art. 3 Modifiche alla Tabella A allegata al bando di concorso

La Tabella A allegata al bando di concorso è sostituita dalla Tabella A allegata al presente Decreto.

Art. 4 Differimento dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e per il possesso dei requisiti richiesti

Il termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, già fissato alla data del 22 settembre 2005, è differito alla data del 24 ottobre 2005.

La data del 22 settembre 2005 ogni qual volta riportata nel Decreto n. 841/P del 9 agosto 2005 è sostituita dalla nuova data del 24 ottobre 2005.

f.to Massimo Dadea



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DECRETO N. 972/P
DEL 16 SETTEMBRE 2005

TABELLA A

Hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 14) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;